

**Legge regionale 30 aprile 1990, n. 35 (BUR n. 34/1990)
(Novellazione)**

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 1990, N.
8 "NUOVE NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA DELL'E.S.A.V."**

Art. 1

1. Il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8, è soppresso.

Art. 2

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8 è così modificato:

"Il comitato esecutivo provvede a determinare le dotazioni di personale da assegnare alle strutture della direzione generale in relazione alle professionalità necessarie. Il personale in servizio sarà inserito in dette posizioni sulla base della professionalità posseduta".

2. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8, è così sostituito:

"In relazione a particolari esigenze professionali di carattere temporaneo, l'ente può avvalersi di consulenti, fino a un massimo di 25, con convenzioni regolate secondo la legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni."

3. Il comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8 è soppresso.

SOMMARIO

Art. 1.....	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 2.....	Errore: sorgente del riferimento non trovata